



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 72

del 26 MAR 2012

Oggetto: Federazione Italiana Giuoco Squash: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento dei Tecnici federali, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

DG

Conoscenza:

Consegnata il: 29 MAR 2012

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Deliberazione n.

12

Riunione del

26 MAR 2012

- 2 -

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento organico della Federazione Italiana Giuoco Squash;

VISTA la nota n.4653 del 29 novembre 2011 con la quale la Federazione predetta ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento dei Tecnici federali approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 25 novembre 2011;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della normativa prefata risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed al Regolamento organico;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento dei Tecnici federali della Federazione Italiana Giuoco Squash, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 25 novembre 2011.


Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

VSTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente
Dott. Giampiero Zurli





DIREZIONE AFFARI LEGALI
SUPPORTO CONFORMITA' STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 22 MAR 2012

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Giuoco Squash: approvazione ai fini sportivi del Regolamento dei Tecnici federali di Squash ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Giuoco Squash con nota n.4653 del 29 novembre 2011 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento dei Tecnici federali di Squash, approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 25 novembre 2011.

La normativa regolamentare in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico.

La presente relazione è stata predisposta in esecuzione all'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi. Al riguardo si dichiara che quanto riportato nella presente relazione è frutto dell'istruttoria compiuta da questo ufficio della cui idoneità e completezza il sottoscritto assume la completa responsabilità.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL DIRIGENTE
Dott. Giampiero Curti

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

Handwritten mark

Allegato n. 2
Deliberazione n. 42
Riunione del 26 MAR 2012



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

REGOLAMENTO DEI TECNICI FEDERALI

Ch

(Signature)

INDICE

CAPO I - ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO

Art. 1 - Competenze esclusive della FIGS	pag. 4
Art. 2 - Competenze esclusive degli iscritti nell'Albo dei Tecnici Federali	pag. 4
Art. 3 - Divieti per gli affiliati	pag. 4

CAPO II - SCUOLA NAZIONALE MAESTRI

Art. 4 - Scuola Nazionale Maestri	pag. 4
Art. 5 - Compiti della Scuola Nazionale Maestri	pag. 4
Art. 6 - Comitato Direttivo	pag. 4/5
Art. 7 - Programma e piano di spese	pag. 5

CAPO III - CORSI ED ESAMI

Art. 8 - Bandi di concorso	pag. 5
Art. 9 - Corsi	pag. 5
Art. 10 - Attestato di partecipazione	pag. 5
Art. 11 - Esami	pag. 5/6
Art. 12 - Diploma	pag. 6

CAPO IV - QUALIFICHE

Art. 13 - Qualifiche dei tecnici	pag. 6
Art. 14 - Assistente Istruttore di squash	pag. 6/7
Art. 15 - Istruttore di squash	pag. 7/8
Art. 16 - Allenatore di squash	pag. 8
Art. 17 - Maestro di squash	pag. 8/9
Art. 18 - Maestro di squash ad honorem	pag. 9
Art. 19 - Corso abilitante Preparatore fisico	pag. 9

CAPO V - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 20 - Iscrizione nell'Albo dei Tecnici Federali	pag. 9/10
Art. 21 - Corsi di aggiornamento	pag. 10
Art. 22 - Sospensione e cancellazione dall'Albo	pag. 10/11
Art. 23 - Rinuncia alla qualifica	pag. 11
Art. 24 - Reiscrizione nell'Albo e negli Elenchi	pag. 11
Art. 25 - Esenzioni	pag. 11
Art. 26 - Tecnici stranieri	pag. 11/12

CAPO VI - RICONOSCIMENTI E DIVIETI

Art. 27 - Riconoscimenti per affiliati	pag. 12
Art. 28 - Divieto di istituire scuole per tecnici	pag. 12
Art. 29 - Divieto di collaborazione con tecnici non qualificati dalla FIGS	pag. 12
Art. 30 - Deferimento da parte del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri	pag. 12

CAPO VII - NORME COMPORTAMENTALI

Art. 31 - Rispetto delle norme	pag. 12/13
Art. 32 - Norma finale	pag. 13

in



CAPO I - ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO

Art. 1 - Competenze esclusive della FIGS

1. La Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS), quale unica Federazione Sportiva Nazionale disciplinante lo sport dello squash riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e ad esso federata (art. 1, comma 4 Statuto), ha l'esclusività di definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento della disciplina dello squash.
2. La FIGS provvede, altresì, alla formazione ed alla disciplina dei tecnici, quale corpo insegnante tecnico specializzato ed abilitato, in via esclusiva, all'insegnamento dello squash in tutte le sue manifestazioni e possibili evoluzioni.

Art. 2 - Competenze esclusive degli iscritti nell'Albo dei Tecnici Federali

1. Sono abilitati all'insegnamento dello squash presso gli affiliati solo coloro che, avendo superato i corsi all'uopo organizzati dalla FIGS, sono iscritti nell'Albo dei Tecnici Federali (di seguito anche solo Albo).
2. I tesserati FIGS che esercitano abusivamente l'insegnamento dello squash sono passibili di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.

Art. 3 - Divieti per gli affiliati

1. Agli affiliati è rigorosamente vietato utilizzare, sia per corsi collettivi sia per lezioni singole, tecnici non in regola con l'iscrizione all'Albo.
2. Gli affiliati non devono consentire, negli impianti ove esercitano la propria attività, l'insegnamento, che il presente Regolamento vieta, sia con riferimento al tecnico sia alle modalità di svolgimento.
3. La violazione comporta, a carico dell'affiliato e del suo legale rappresentante, l'adozione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.

CAPO II - SCUOLA NAZIONALE MAESTRI

Art. 4 - Scuola Nazionale Maestri

1. La Scuola Nazionale Maestri è istituita dalla FIGS, ha sede in Riccione (RN) ed è l'unica Scuola abilitata alla formazione dei tecnici.
2. Per lo svolgimento della propria attività utilizza le strutture e gli impianti messi a disposizione dalla FIGS e dal CONI.

Art. 5 - Compiti della Scuola Nazionale Maestri

1. La Scuola Nazionale Maestri, diretta dal Comitato Direttivo, ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere la formazione didattica di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dello squash;
 - b) organizzare corsi ed esami per il conseguimento di tutte le qualifiche dei tecnici;
 - c) fornire e migliorare la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento dei tecnici, organizzando corsi di aggiornamento e di istruzione tecnica;
 - d) provvedere alla regolare tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei Tecnici Federali.
 - e) promuovere ed organizzare scambi tecnici e culturali con Federazioni estere affiliate alla WSF o all'ESF nonché con altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

- Art. 6 - Comitato Direttivo

1. Il Consiglio Federale nomina il Presidente ed i componenti, in numero di due, del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri tra i tesserati iscritti all'Albo.

2. Il Comitato Direttivo, nella sua prima seduta, individua i propri indirizzi ed obiettivi programmatici, che sottopone all'approvazione del Consiglio Federale.
3. Il Comitato Direttivo, così designato, rimane in carica, salvo revoca o dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per l'intero quadriennio olimpico.
4. Ai fini del coordinamento dell'attività della Scuola Nazionale Maestri, il Comitato Direttivo potrà avvalersi dell'opera di collaboratori tecnico-didattici.
5. Il Consiglio Direttivo opera con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 - Programma e piano di spese

1. Il Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri, entro il 30 settembre di ogni anno, redige un programma di attività ed il relativo piano delle spese necessarie, che viene inoltrato al Consiglio Federale per la sua approvazione.

CAPO III - CORSI ED ESAMI

Art. 8 - Bandi di concorso

Il Consiglio Federale:

1. Bandisce annualmente concorsi per esami di ammissione ai corsi organizzati per la formazione di Tecnici.
2. Fissa, su proposta del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri ed in riferimento al Sistema nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi, i criteri, i titoli, la documentazione, i modelli didattici e le condizioni per l'ammissione agli esami di concorso e per la successiva frequenza ai corsi.
3. Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo ed inviate alla Segreteria Generale FIGS, dovranno essere accompagnate dal versamento della quota di iscrizione.

Art. 9 - Corsi

1. La Scuola Nazionale Maestri organizza annualmente corsi per la formazione di tecnici, fissandone tempi e modalità di svolgimento secondo il modello didattico approvato annualmente dal Consiglio Federale.
2. La Scuola Nazionale Maestri può disporre le eventuali destinazioni dei frequentatori di interi corsi presso i vari centri di affiliati, la durata del periodo minimo di tirocinio ed ogni modalità di suo svolgimento.
3. Il Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri può proporre al Consiglio Federale la sospensione, anche definitiva, dal tirocinio di allievi che mostrino un comportamento non confacente con le finalità dei corsi.

Art. 10 - Attestato di partecipazione

1. A quanti abbiano frequentato almeno i 4/5 delle lezioni previste sarà rilasciato un certificato che attesti la loro partecipazione al corso relativo.

Art. 11 - Esami

1. Gli esami, che saranno diversificati per difficoltà e contenuti secondo la qualifica da conseguire, consisteranno in una prova scritta ed in una prova pratica individuale. Potranno essere sostenuti dopo un massimo di ventiquattro mesi dal termine del corso e se in possesso dell'attestato di partecipazione avendo presenziato ad almeno i 4/5 delle lezioni previste dal relativo corso preliminare.
2. In caso di esito negativo delle prove d'esame, sarà concesso, all'interessato, un nuovo ed ulteriore periodo di "addestramento", la cui durata sarà stabilita, nel contesto dell'ultima prova d'esame, dalla commissione esaminatrice, quale condizione per la ripetizione dell'esame stesso.

3. Svolge le funzioni di Commissione Esaminatrice la Commissione Tecnica Federale, integrata dal Presidente della Scuola Nazionale Maestri e dal Commissario Tecnico delle Squadre Nazionali Figs. Essa opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti/votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Scuola Nazionale Maestri. La Commissione Esaminatrice è presieduta e convocata dal Presidente della Commissione Tecnica Federale.

4. Tutti i ricorsi, riguardanti lo svolgimento dei corsi, degli esami e riguardanti fatti connessi con l'appartenenza all'Albo dei Tecnici Federali devono essere indirizzati alla Commissione Tecnica, accompagnati dalla relativa tassa, entro le ore 24 del giorno successivo alla conoscenza del fatto che determina il ricorso.

5. La Commissione, esaminati i ricorsi pervenuti, li trasmetterà alla Segreteria Federale, unitamente al proprio parere, per le decisioni, in merito del Consiglio Federale.

Art. 12 - Diploma

1. A tutti i Tecnici Federali che avranno positivamente superato l'esame sarà rilasciato un diploma con l'indicazione della qualifica conseguita.

CAPO IV - QUALIFICHE

Art. 13 - Qualifiche dei tecnici

1. Sono tecnici abilitati all'insegnamento dello squash, con valenza didattica crescente:

- a) l'Assistente Istruttore di squash;
- b) l'Istruttore di squash;
- c) L'Allenatore di squash;
- d) Il Maestro di Squash.

2. La qualifica di "Preparatore Fisico" è rilasciata a tesserati abilitati ad attività connesse con l'insegnamento dello squash.

3. Il conseguimento delle qualifiche per l'abilitazione all'insegnamento dello squash avviene in ordine sequenziale fatta eccezione per quella di "Maestro di Squash ad honorem" ed il riconoscimento di titoli equipollenti rilasciati da Federazioni straniere, operati dal Consiglio Federale. Il tecnico non potrà, dunque, richiedere il riconoscimento di una qualifica se non ha già conseguito quella inferiore, ferma la cumulabilità dei crediti conseguiti per il passaggio di livello.

Art. 14 - Assistente Istruttore di squash

1. Per essere ammessi al corso di Assistente Istruttore di Squash si dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere regolarmente tesserati alla FIGS da almeno un anno o essere tesserati per la stagione in corso ma in possesso di titolo abilitante all'insegnamento di discipline affini;
- c) essere giocatori e/o giocatrici non principianti, in grado di eseguire i fondamentali dello Squash;
- d) non essere soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione;
- e) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene, che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad anno;
- f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive, complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva, a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi, che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
- h) possedere il diploma di scuola media inferiore.

2. Il corso si prefigge di formare soggetti in possesso di conoscenze relative a:

- i principi di somministrazione del carico e della loro organizzazione in una seduta di allenamento;
- le capacità motorie;
 - le tecniche di base;
 - la somministrazione dei test motori;
 - ruolo e responsabilità del tecnico di primo livello; la comunicazione tecnico-atleta;
 - la valutazione e l'osservazione di base del comportamento tecnico tattico;
 - la gestione delle condizioni di sicurezza degli atleti.
3. Gli Assistenti Istruttori di Squash sono abilitati esclusivamente a collaborare, nell'ambito di una sola società sportiva affiliata, con Tecnici di qualifica superiore all'insegnamento, per gruppi o persone singole "principianti", dell'avviamento allo Squash.
4. Per il conseguimento della qualifica dovranno essere conseguiti minimo n. 10 crediti di cui minimo 3 per abilità (attività pratica inerente le abilità individuali) e minimo 7 per conoscenze (requisiti d'ingresso al corso, corso e studio individuale e valutazione del corso).
5. La qualifica di Assistente Istruttore di squash può altresì essere attribuita agli studenti degli Istituti universitari di scienze motorie in possesso dei requisiti individuati nella convenzione tra la FIGS e l'Istituto di riferimento.
6. L'Assistente Istruttore deve indicare un Tecnico federale (con qualifica minima di Istruttore di Squash) quale proprio "referente", che dovrà accettare, formalmente, tale responsabilità.

Art. 15 – Istruttore di squash

1. Per essere ammessi al corso di Istruttore di Squash, oltre ai requisiti previsti per il conseguimento della qualifica inferiore ed al riconoscimento della qualifica stessa da almeno una stagione sportiva, si dovranno possedere i seguenti requisiti:
- essere giocatori e/o giocatrici non principianti, che siano almeno classificati o stati classificati categoria C e che siano in grado di eseguire, correttamente ed in progressione, i fondamentali dello Squash;
 - essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
2. Il corso si prefigge di formare soggetti in possesso di conoscenze relative a:
- i principi di programmazione del carico a breve e medio termine;
 - le caratteristiche scientifiche (biologiche, fisiologiche, biomeccaniche, psicologiche, ecc.) del modello di prestazione dello squash;
 - l'applicazione delle tecniche nel contesto tattico ed in relazione alle caratteristiche dei propri atleti;
 - la costruzione e la gestione dei mezzi di valutazione dell'allenamento e della gara;
 - i principi di somministrazione del carico fisico e di insegnamento/apprendimento in funzione della loro organizzazione in una programmazione a breve e medio termine;
 - l'utilizzo appropriato degli stili di insegnamento; la correzione dell'errore; le basi scientifiche dell'apprendimento motorio (es. neuroscienze);
 - la valutazione del comportamento tecnico-tattico; l'organizzazione e la gestione della sicurezza degli atleti e dell'ambiente; la valutazione dell'apprendimento degli allenatori principianti; le tecniche di comunicazione didattica;
 - i principi base della metodologia della ricerca ai fini della comprensione di articoli o rapporti di ricerca.
3. L'Istruttore di Squash deve essere in grado di condurre e gestire piani di allenamento e di formazione dell'atleta a medio termine, sapendo integrare la pratica con le conoscenze scientifiche e gestendo il lavoro di altri tecnici contribuendo, altresì, alla formazione degli Assistenti Istruttori. Gli Istruttori di Squash sono abilitati all'insegnamento, per gruppi o persone singole "principianti", dell'esecuzione dei fondamentali e della loro applicazione nel gioco. Soddisfatte tali necessità, l'Istruttore di Squash, su richiesta del legale rappresentante dell'affiliato, può essere autorizzato dal Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri all'insegnamento primario per lo stesso affiliato.
4. Per il conseguimento della qualifica, in aggiunta ai crediti già conseguiti per l'ottenimento della qualifica inferiore, dovranno essere conseguiti minimo n. 20 crediti di cui minimo 6 per abilità

(attività pratica inerente le abilità individuali) e minimo 14 per conoscenze (requisiti d'ingresso al corso, corso e studio individuale e valutazione del corso).

5. La qualifica di Istruttore di squash può altresì essere attribuita agli studenti degli Istituti universitari di scienze motorie in possesso dei requisiti individuati nella convenzione tra la FIGS e l'Istituto di riferimento, fermo il conseguimento della qualifica inferiore ed il superamento dell'esame.

6. La qualifica di Istruttore di squash ha carattere permanente e può essere esercitata solo nell'ambito regionale della propria residenza o, in alternativa, del proprio domicilio.

Art. 16 – Allenatore di squash

1. Per essere ammessi al corso di Allenatore di Squash restano fermi i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica inferiore ed il riconoscimento della qualifica stessa da almeno due stagioni sportive.

2. Il corso si prefigge di formare soggetti in possesso di conoscenze relative a:

- a) i principi di programmazione del carico a lungo termine;
- b) gli aspetti scientifici necessari per l'individualizzazione della preparazione, anche in funzione delle diverse classi d'età o di particolari esigenze di contesto (ambientali, di carico psicologico, ecc.);
- c) la costruzione, la gestione e la valutazione dell'allenamento tecnico-tattico anche in funzione del contesto strategico (fasi di qualificazione, turn-over degli atleti o scelta delle competizioni ecc.);
- d) l'utilizzo di strumenti complessi di valutazione integrata dell'allenamento e della gara;
- f) i principi di somministrazione del carico (fisico, psicologico e cognitivo) e della loro organizzazione in una programmazione a lungo termine;
- g) le basi scientifiche del comportamento tecnico tattico e della sua valutazione (es. psicologia cognitiva, stili attentivi, memoria, nuove tecnologie, ecc.);
- h) gli elementi per la ricerca e lo sviluppo del talento;
- i) la gestione di team di tecnici;
- l) la costruzione e la gestione di sessioni di lezioni sia pratiche che teoriche;
- m) l'utilizzo di metodi di indagine e la gestione dei dati.

3. L'Allenatore di Squash deve essere in grado di pianificare, gestire e valutare i piani di allenamento a medio e lungo termine organizzando l'attività di altri allenatori e tecnici coinvolti, preparando giocatori e giocatrici di buon livello, tramite lezioni atletico-tecniche sia singole che di gruppo.

4. Per il conseguimento della qualifica, in aggiunta ai crediti già conseguiti per l'ottenimento della qualifica inferiore, dovranno essere conseguiti minimo n. 20 crediti di cui minimo 6 per abilità (attività pratica inerente le abilità individuali) e minimo 14 per conoscenze (requisiti d'ingresso al corso, corso e studio individuale e valutazione del corso).

5. La qualifica di Allenatore di squash può altresì essere attribuita agli studenti degli Istituti universitari di scienze motorie in possesso dei requisiti individuati nella convenzione tra la FIGS e l'Istituto di riferimento, fermo il conseguimento della qualifica inferiore ed il superamento dell'esame.

6. La qualifica di Allenatore di squash ha carattere permanente e dà diritto a svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale.

Art. 17 – Maestro di squash

1. Per essere ammessi al corso di Maestro di Squash, oltre ai requisiti previsti per il conseguimento della qualifica inferiore ed il riconoscimento della qualifica stessa da almeno due stagioni sportive, si dovrà possedere diploma Isef o laurea triennale in scienze motorie o, eventualmente, diploma di scuola media superiore integrato da una certificazione di esperienze informali specifiche.

2. Il corso si prefigge di formare soggetti in possesso di conoscenze relative a:

- a) coordinare piani, strumenti e risorse umane nella programmazione del carico;
- b) conoscere, interpretare e gestire le materie scientifiche utili per l'organizzazione, la gestione e la valutazione dei piani di allenamento e di competizione;

- c) i principi di analisi del contesto e pianificazione strategica; la programmazione delle carriere per atleti e per tecnici;
 - d) la gestione del conflitto;
 - e) la gestione di team complessi;
 - f) la costruzione e la gestione di piani e di curricula di formazione;
 - g) la costruzione di un modello di ricerca;
 - h) la comprensione e la gestione di dati ottenuti con nuove tecnologie e/o con avanzate tecniche statistiche.
3. L'Allenatore di Squash deve essere in grado di:
- a) elaborare tabelle di allenamento, per singoli e per gruppi agonistici, di categoria nazionale ed internazionale, sia nel campo tecnico-tattico sia nella preparazione psico-fisica;
 - b) aggiornare colleghi, anche di pari livello, tramite documentazione scientifico-programmatica con metodologie classiche applicate e/o innovative.
4. Per il conseguimento della qualifica, in aggiunta ai crediti già conseguiti per l'ottenimento della qualifica inferiore, dovranno essere conseguiti minimo n. 50 crediti di cui minimo 10 per abilità (attività pratica inerente le abilità individuali) e minimo 40 per conoscenze (requisiti d'ingresso al corso, corso e studio individuale e valutazione del corso). I crediti relativi alle abilità devono essere ottenuti tramite attività svolte dopo il conseguimento della qualifica di terzo livello.
5. La qualifica di Istruttore di squash ha carattere permanente e dà diritto a svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale.

Art. 18 - Maestro di squash ad honorem

1. Il Consiglio Federale può concedere, anche a domanda, la qualifica di "Maestro di squash ad honorem" a tesserati che abbiano partecipato, quali atleti e/o tecnici a competizioni internazionali quali componenti della Squadra Nazionale FIGS.
2. Per poter operare come Maestri di squash, gli insigniti "ad honorem" della qualifica devono tuttavia frequentare il corso di formazione di cui all'art. 17 e superare il relativo esame conseguendo i relativi crediti.
3. Essi sono esonerati dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento, se non svolgono attività d'insegnamento di cui al presente regolamento.

Art. 19 - Corso abilitante Preparatore fisico

1. La qualifica di Preparatore Fisico è conseguita mediante la frequenza di un corso di formazione presso la Scuola Nazionale Maestri ed il superamento di un esame finale. I tesserati in possesso di una qualifica tecnica conseguita attraverso un carico di lavoro pari ad almeno 10 crediti, oppure diploma Isef o laurea triennale in scienze motorie con eventuale certificazione di esperienze informali specifiche, sono esonerati dalla frequenza del corso ma abilitati previo superamento dell'esame presso la Scuola Nazionale Maestri.
2. Il Preparatore Fisico è abilitato a svolgere la sua attività con riferimento alle fasi di allenamento e perfezionamento degli atleti presso le Scuole Federali ed i Centri Tecnici Federali degli affiliati.
3. Per il conseguimento della qualifica dovranno essere conseguiti minimo 50 crediti cumulativi tra qualifiche tecniche ottenute precedentemente e almeno 20 ottenuti da formazione specifica per Preparatore Fisico.
4. Ai preparatori fisici si applicano, per quanto non espressamente previsto, tutte le norme relative ai tecnici di cui al presente regolamento.

CAPO V - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 20 - Iscrizione nell'Albo dei Tecnici Federali

Regolamento dei Tecnici Federali

1. Hanno diritto di iscriversi nell'Albo tutti coloro i quali abbiano superato gli esami finali per la qualifica per la quale si richiede l'iscrizione conseguendo il numero minimo di crediti previsto ed abbiano tutti i requisiti sopra previsti per l'iscrizione al relativo corso.
2. Al momento dell'iscrizione, i Tecnici devono indicare la sede della loro attività ed indicare eventuali variazioni in occasione del rinnovo annuale dell'iscrizione. Un Tecnico Federale può svolgere, salvo diversa limitazione stabilita dal presente regolamento, attività continuativa per un massimo di tre affiliati.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione richiesta e dalla tassa annualmente stabilita.
4. Tutti i Tecnici Federali, ai fini dell'esercizio dell'attività di insegnamento, sono tenuti alla regolarizzazione del tesseramento e dell'iscrizione all'Albo, entro il 30 settembre di ogni anno.
5. La FIGS pubblicherà, entro il 30 Ottobre di ogni anno, l'elenco ufficiale dei Tecnici Federali, iscritti all'Albo. Tale elenco, reso noto tramite i comunicati ufficiali, sarà altresì pubblicato sulla rivista ufficiale della FIGS e sul sito internet federale.
6. L'elenco ufficiale dei Tecnici Federali, iscritti all'Albo, comprenderà, oltre ai preparatori fisici di cui all'art. 19, anche i Tecnici, non abilitati all'insegnamento (inattivi) di cui ai successivi commi 9 e 10.
7. I Tecnici che non effettuano il pagamento delle tasse annuali entro il termine del 30 settembre, sono considerati in posizione irregolare e non possono svolgere alcuna attività federale.
8. I Tecnici in regola con il pagamento delle tasse annuali, al compimento del sessantesimo anno, possono chiedere il mantenimento dell'iscrizione, con esonero dal pagamento della predetta tassa annuale.
9. Al fine di essere attivi nella loro qualifica, e, quindi, di essere abilitati all'insegnamento, i Tecnici Federali dovranno:
 - a) aver mediamente svolto, nel corso di una stagione agonistica, presso un affiliato FIGS, non meno di n° 3 ore settimanali di attività;
 - b) aver svolto, gratuitamente, nel corso di un anno e su richiesta dell'affiliato FIGS di appartenenza, un numero minimo di 36 ore di attività per il settore giovanile.Tali requisiti verranno attestati dal Tecnico all'atto del rinnovo annuale d'iscrizione all'Albo e soggetti a verifica per il tramite degli Affiliati.
10. I Tecnici Federali "inattivi", per essere riabilitati all'insegnamento, dovranno frequentare un corso di aggiornamento.
11. In conformità della deliberazione del Consiglio nazionale del C.O.N.I. n. 469/88, lo squash è escluso dall'elenco delle discipline sportive ove è ammesso lo svolgimento di attività sportiva professionistica, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; pertanto, la qualificazione "professionale", attribuita nominalmente ai tecnici con l'iscrizione nell'Albo, non comporta, in nessun caso, il conseguimento dello stato di professionista di cui all'articolo 2 della citata legge 23 marzo 1981, n. 91.

Art. 21 - Corsi di aggiornamento

1. La permanenza nell'Albo è subordinata alla frequenza obbligatoria, ogni due anni, di almeno uno dei corsi di aggiornamento previsti dal Consiglio Federale, su proposta del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri.
2. I corsi di aggiornamento verteranno sulle varie tematiche dello Squash, per permettere a tutti i Tecnici Federali di migliorare e/o ampliare le loro conoscenze. A quanti abbiano frequentato almeno i 4/5 delle lezioni previste sarà rilasciato un certificato che attesti la loro partecipazione al corso.
3. I corsi saranno riservati agli iscritti all'Albo dei Tecnici Federali della FIGS.

Art. 22 - Sospensione e cancellazione dall'Albo

1. Il Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri, congiuntamente alla Commissione Tecnica Federale, valuterà, con cadenza biennale, l'operato dei Tecnici Federali e proporrà, al Consiglio Federale, con adeguate motivazioni, la conferma o la sospensione degli stessi, dall'appartenenza all'Albo Federale.

Regolamento dei Tecnici federali

2. La sospensione dall'Albo, ad opera del Consiglio Federale, può inoltre avvenire:
 - a) per mancata frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento;
 - b) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della FIGS.
3. I tecnici, sospesi dall'Albo per il motivo di cui alla lettera a) del comma precedente, sono inibiti dallo svolgimento della propria attività: la sospensione è sanata con la partecipazione ad un corso di aggiornamento e con il pagamento delle tasse dovute.
4. I tecnici, sospesi dall'Albo per il motivo di cui alla lettera b) del precedente comma 1, sono inibiti da ogni attività federale; la sospensione è sanata con il pagamento delle tasse annuali e di quant'altro dovuto.
5. La cancellazione dall'Albo, ad opera del Consiglio Federale, può avvenire:
 - a) per rinuncia alla qualifica;
 - b) per sospensione non sanata entro l'anno successivo;
 - c) per revoca del tesseramento.
6. Altre cause di perdita o sospensione della qualifica, possono essere:
 - a) sospensione temporanea dall'attività, comminata dagli Organi di Giustizia Federali;
 - b) cancellazione dall'Albo, comminata dagli Organi di Giustizia Federali.
7. La qualifica persa, a seguito della cancellazione dagli Albi, comminata dagli Organi di Giustizia Federali, non può essere riacquisita, salvo riabilitazione.

Art. 23 - Rinuncia alla qualifica

1. I Tecnici possono rinunciare alla qualifica presentando domanda scritta alla FIGS.
2. Il Consiglio Federale delibera sulle domande, sentito il parere del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri.
3. La deliberazione opera dalla data di pronuncia, ma ha efficacia dal giorno della presentazione della domanda.

Art. 24 - Reiscrizione nell'Albo e negli Elenchi

1. I Tecnici, che siano stati depennati dall'Albo da non più di tre anni per motivi diversi dalla revoca del tesseramento, possono essere riscritti nello stesso, previo pagamento delle tasse annuali dovute, oltre alla tassa di riammissione e previa partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento, prescritto per la qualifica di appartenenza.
2. Qualora la cancellazione sia stata effettuata da oltre tre anni, gli interessati alla iscrizione devono frequentare il corso di formazione prescritto per la qualifica di appartenenza e sostenere, con esito positivo, una prova di idoneità didattica presso la Scuola Nazionale Maestri.

Art. 25 - Esenzioni

1. Per i Maestri di Squash "ad honorem", l'iscrizione nell'Albo e negli Elenchi avviene dietro semplice richiesta scritta di convalida della tessera.
2. Essi non sono tenuti al versamento della tassa annuale ed alla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento.

Art. 26 - Tecnici stranieri

1. Lo straniero, in possesso di un titolo per l'insegnamento dello squash, ottenuto da una Federazione sportiva estera aderente alla ESF o alla WSF per essere iscritto nell'Albo e svolgere tale attività in Italia, deve:
 - a) avere l'età prevista per la qualifica richiesta;
 - b) avere la residenza in Italia;
 - c) avere una buona condotta civile e morale;
 - d) non essere stato soggetto, da parte della Federazione sportiva estera di appartenenza, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;
 - e) ottenere dal Consiglio Federale, previo parere del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri, il riconoscimento del titolo estero per l'insegnamento dello squash;
 - f) essere tesserato alla FIGS.

Regolamento dei Tecnici federali

2. Al fine di ottenere il riconoscimento del proprio titolo di tecnico e l'inquadramento in una delle qualifiche previste dal presente Regolamento, lo straniero deve presentare al Consiglio Federale una domanda scritta, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autenticata, con traduzione in italiano certificata per conformità:
 - a) titolo di studio;
 - b) titolo di tecnico ottenuto nello Stato estero;
 - c) dichiarazione della Federazione che ha concesso il titolo, con il dettaglio delle prove di esame;
 - d) "curriculum vitae";
 - e) attestazione della FIGS circa la classifica riconosciutagli in Italia.
3. Il riconoscimento della qualifica posseduta dallo straniero comunitario avviene previa individuazione del livello di competenza valido per l'Unione Europea e della corrispondente qualifica della FIGS
4. Il riconoscimento della qualifica posseduta dallo straniero non comunitario è subordinato:
 - a) all'accertamento del suo livello di competenza;
 - b) alla frequenza di un corso di formazione adeguato al livello di competenza accertato ed al superamento del relativo esame;
 - c) al versamento di una tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale sia per l'accertamento del livello di competenza, sia per la frequenza al corso di aggiornamento.

CAPO VI - RICONOSCIMENTI E DIVIETI

Art. 27 - Riconoscimenti per affiliati

1. Le Società affiliate, che dispongono, oltreché di un impianto omologato dalla FIGS, di Tecnici, regolarmente iscritti all'Albo Federale, verranno accreditate dal Consiglio Federale con le seguenti qualifiche:
 - a) con almeno un Istruttore Federale "Scuola Regionale di Squash";
 - b) con almeno un Allenatore od un Maestro Federale ed un Preparatore Fisico "Scuola Federale di Squash".

Art. 28 - Divieto di istituire scuole per tecnici

1. L'istituzione di scuole e corsi di preparazione per Tecnici Federali è di competenza esclusiva della FIGS. Chi contravviene a tale disposizione è passibile di sanzione disciplinare.

Art. 29 - Divieto di collaborazione con tecnici non qualificati dalla FIGS

1. I Tecnici non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da persone che non siano in possesso di idonea qualifica rilasciata dalla FIGS. I trasgressori di tale disposizione sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 30 - Deferimento da parte del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri

1. Il Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri è tenuto a deferire alla Procura federale gli iscritti nell'Albo per infrazioni disciplinari commesse nell'esercizio dell'attività di insegnamento.

CAPO VII - NORME COMPORTAMENTALI

Art. 31 - Rispetto delle norme

1. Tutti gli iscritti nell'Albo sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della FIGS e della normativa C.O.N.I. e sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni degli Organi della FIGS e del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri.
2. I Tecnici Federali, comunque soggetti alla osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva.

Regolamento dei Tecnici federali

3. Il Tecnico Federale, che commette infrazione alle norme federali, o che contravviene ai suddetti obblighi e divieti o che, anche con giudizi e rilievi pubblici, leda la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi Organismi, incorre nei provvedimenti previsti dal Regolamento di Giustizia.

Art. 32 - Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.

2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Federale della FIGS, anche su proposta della Commissione Federale Atleti, ed entrano in vigore dopo l'approvazione del CONI.

a

[Signature]